

COMUNE DI PIETRASANTA
(Provincia di Lucca)

**Regolamento per l'applicazione
della tassa per lo
smaltimento dei Rifiuti Solidi
urbani interni**

Deliberazione Consiglio Comunale n. 101 del 23/12/2002
Deliberazione Consiglio Comunale n. 74 del 19/12/2003
Deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 31/01/2007

INDICE

Art. 1	Istituzione della tassa
Art. 2	Oggetto
Art. 3	Attivazione del servizio
Art. 4	Gettito e costo del servizio
Art. 5	Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo
Art. 6	Commisurazione e tariffe
Art. 7	Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione
Art. 8	Locali ed aree tassabili
Art.8 bis	Ambito territoriale di applicazione
Art. 9	Esenzioni oggettive
Art. 10	Esenzioni
Art. 11	Condizione per l'esenzione
Art. 12	Tariffe per particolari condizioni d'uso
Art. 12 bis	Riduzione delle tariffe per attività produttive, commerciali e di servizi
Art. 13	Classificazione dei locali e delle aree tassabili
Art. 14	Abrogato
Art. 15	Denunce
Art. 15 bis	Collegamento Ufficio Tributi e Uffici Comunali
Art. 15 ter	Personale
Art. 16	Accertamento
Art. 17	Riscossione
Art. 18	Poteri dei Comuni
Art. 18 bis	Determinazione della superficie tassabile
Art. 19	Funzionario Responsabile
Art. 20	Rimborsi
Art. 21	Sanzioni
Art. 22	Tassa giornaliera di smaltimento
Art. 23	Abrogato
Art. 24	Disposizioni finali e transitorie
Art. 25	Abrogazioni

ISTITUZIONE DELLA TASSA

1 .E' istituita nel Comune di Pietrasanta la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni, secondo le norme e le disposizioni del presente Regolamento. Per la classificazione dei rifiuti si fa riferimento alla normativa di cui al D.P.R. 10/09/1982, n. 915 ed all'art.39 della legge 22/02/94, n. 146, e per l'assoggettabilità al tributo al Capo III del DECRETO LEGISLATIVO 15/11/1993, n.507.

Art. 2

OGGETTO

1. La Tassa ha per oggetto il servizio relativo alla Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni e di quelli derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali, turistiche e di servizi.

Art. 3

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di Smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è esteso a tutto il territorio comunale.

Art. 4

GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, né può essere inferiore, in osservanza del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, al 50 per cento del costo di esercizio. Ai fini dell'osservanza del limite di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalità.
2. Il costo di esercizio di cui al comma 1 comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti e indiretti. Per le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature si applicano i coefficienti stabiliti ai sensi dell'art.67, comma 2, del testo unico dell'imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22/12/1986, n.917.
3. Ai fini della determinazione del costo dell'esercizio è dedotto, dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale, un importo 7% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti urbani di cui all'art. 2, comma 3°, n3), del DPR 10.09.1982, n. 915.

Art. 5

SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nell'ambito del territorio comunale, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
- 1bis.
Nelle unità immobiliari adibita a civile abitazione in cui sia svolta attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.
2. Abrogato C.C. deliberazione n. 74 del 19.12.03.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Abrogato C.C. n.74 del 19.12.03.
5. Per il pagamento della tassa riguardante i locali di abitazione, affittati con mobilio, è responsabile anche il proprietario dei medesimi soltanto ove trattasi di affitto saltuario ad avventori occasionali e comunque per un breve periodo.

Art. 6

COMMISURAZIONE E TARIFFE

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo d'uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
2. La tassa è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
3. La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri.
4. La superficie tassabile delle aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto di eventuali costruzioni che vi insistono.
5. Nel calcolare il totale, le frazioni di mq. fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori arrotondate ad un metro quadrato.
6. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti
7. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, fatte salve eventuali proroghe disposte dagli organi competenti in materia, il Comune delibera, in base alla

classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

8. Ai fini del controllo di legittimità, la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio, discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.
9. La deliberazione tariffaria, divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

Art. 7

INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

1. La tassa è corrisposta a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art.5, comma 3.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 8

LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

2. Sono così considerati locali tassabili, in via esemplificativa, i seguenti vani:

- tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc) che accessori (anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, corridoi , ecc.) le soffitte, e così pure le dipendenze, pertinenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse, autorimesse, ecc.). Le **soffitte** sono tassate limitatamente alla parte del locale di altezza superiore a m. 1,50; (come sostituito dalla deliberazione. C.C. n. 11 del 31/01/2007)
- tutti i vani principali, secondari e accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici, a botteghe e laboratori di artigiani;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, motels, villaggi, albergo, residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici, alloggi agro-turistici, esercizi di affittacamere, case da appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, stabilimenti balneari, bagni pubblici, ristoranti, trattorie, osterie, bar pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto;
- tutti i vani principali od accessori di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali, con esclusione delle superfici di essi, ove per specifiche caratteristiche strutturali, o per destinazione si producono, di regola, rifiuti tossici o nocivi;
- tutti i vani principali e accessori adibiti a circoli da ballo e divertimento, a sale da gioco e da ballo, a discoteche e ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di Pubblica sicurezza;
- tutti i vani principali ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;
- tutti i vani principali ed accessori di magazzini e depositi, non al servizio di attività industriali e commerciali, di autorimesse e di autoservizi, di autotrasportatori, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, di sale per giochi, ricevitorie e simili;
- tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, etc.) di collegi, istituti di educazione privati, di associazioni tecnico-economiche e di collettività in genere;
- tutti i vani, nessuno escluso, di Enti Pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, etc..

3. Sono pure tassabili le aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, le aree scoperte ad uso privato, gli arenili e le aree scoperte ammesse ad attività commerciali, artigianali ed industriali, ove possono prodursi rifiuti urbani. Sono, pertanto, considerate aree tassabili, a titolo esemplificativo:

- a) le aree pubbliche o private adibite a campeggio;
- b) le aree adibite a distributori di carburanti di qualsiasi tipo e natura;
- c) le aree, pubbliche o private, adibite a sale da ballo all'aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate per l'esercizio di tale attività (pista da ballo, area bar, servizi, area parcheggio, etc.);
- d) le aree adibite a banchi di vendita all'aperto, cioè tutti gli spazi all'aperto destinati alla pubblica amministrazione a mercato in modo permanente (per tutto l'anno) o temporaneo (per determinati giorni o periodi dell'anno);
- e) le aree scoperte ad uso privato adibite a posteggi di biciclette, autovetture e motocicli;
- f) le aree scoperte pubbliche e private adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, etc.);
- g) le aree scoperte pubbliche o private destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizi e simili;
- h) le aree scoperte pubbliche o private utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili),
- i) le aree scoperte utilizzate per attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ritrovo, etc.) da circoli e associazioni private.

Art.8 bis

AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati avviene secondo quanto stabilito dal Contratto di Servizio e/o dal Regolamento del servizio, dove sono descritte le modalità di svolgimento del servizio, l'individuazione delle zone servite con raccolta obbligatoria, ovvero delle zone di estensione del servizio, precisando per ciascuna di esse, le modalità di effettuazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, l'ubicazione, il numero e la capacità dei contenitori, la periodicità della raccolta.
2. Gli occupanti ed i detentori di locali ed aree situate nel territorio comunale sono tenuti a conferire i rifiuti solidi urbani ed assimilati nei contenitori collocati, in regime di privativa, nel territorio stesso.
3. La collocazione dei contenitori stessi nel territorio comunale definito dal Contratto di servizio e/o dal Regolamento di servizio individua la soluzione migliore in termini di efficienza ed efficacia tenuto conto delle caratteristiche del territorio, della densità abitativa e della produzione del rifiuto.
4. Agli utenti collocati al di fuori delle zone individuate dal Contratto di servizio e/o dal Regolamento di servizio è riconosciuta, in relazione alla distanza dal più vicino contenitore una riduzione:
 - del 60% della tassa, oltre metri 1.000;
 - del 45% della tassa, da metri 750 a metri 1.000;
 - del 25% della tassa, da metri 500 a metri 749.
5. La riduzione della tassa indicata al comma precedente è subordinata alla domanda del soggetto interessato, previa motivata e documentata istanza e verifica della sussistenza delle condizioni agevolative da parte dell'Ufficio

Ambiente.

(articolo introdotto con deliberazione C.C. n. 11 del 31/01/2007)

Art. 9

ESENZIONI OGGETTIVE

1. Sono intassabili i balconi, le verande che costituiscono pertinenze o accessori di immobili soggetti a tassazione, le aree agricole, le aree ed i locali destinati esclusivamente ed attività sportiva limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati ai praticanti di tali discipline, i solai e le cantine non pavimentati.
2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinate o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze sono indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
3. Sono intassabili quelle superfici o quelle parti di esse ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola rifiuti tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori di rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. L'intassabilità ha effetto a condizione che il soggetto interessato provveda ad allegare alla denuncia, di cui al successivo art. 15, nel caso in cui dichiararsi di provvedere direttamente allo smaltimento dei rifiuti, copia dell'ultima comunicazione fatta al Comune ai sensi dell'art.3, ultimo comma, del D.P.R. n. 915 precitato, ovvero, nel caso in cui provveda allo smaltimento a mezzo di impresa od ente autorizzato, copia del contratto relativo.
4. Sono intassabili i locali facenti parte di ospedali, case di cura e simili, ove si producono rifiuti tossici o nocivi al cui smaltimento si provvede in osservanza delle disposizioni contenute nell'art.14, comma 2, del D.P.R. 10/09/1982, n. 915.
5. ⁽¹⁾Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, servizi e magazzini), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, in quanto le operazioni relative non risultano esattamente localizzabili, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la stessa viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

ATTIVITA'	DETAZZAZIONE %
Falegnamerie	20%
Autocarrozzerie	30%
Autofficine per riparazioni veicoli	30%
Gommisti	20%
Elettrauto	30%
Distributori di carburante	10%

Rosticcerie	5%
Lavanderie	10%
Locali di verniciatura	30%
Galvanotecnici	30%
Fonderie	30%

(1) integrazione di cui alla delib. cc. n. 53 dell'08/07/1996

Art. 10
ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni:
 - a) i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali;
 - b) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - c) le abitazioni occupate da persone nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza, le persone assistite in modo permanente da enti pubblici, limitatamente ai locali direttamente abitati e con l'esclusione di quelli subaffittati;
 - d) i locali destinati esclusivamente a pubbliche finalità dell'Associazione Croce Verde, della Confraternita di Misericordia, della Croce Rossa Italiana, delle Case di riposo per anziani gestite dalle stesse e di ogni altra Associazione avente fini di soccorso e beneficenza.

Art. 10 bis
ESENZIONI E RIDUZIONI SPECIALI

1. E' riconosciuta l'esenzione al contribuente che abbia i seguenti requisiti:
 - a) Trovarsi nello status di pensionato ed avere la residenza nell'immobile oggetto dell'agevolazione il cui indirizzo deve corrispondere alla casa di abitazione;
 - b) ISEE uguale o inferiore a € 8.521,54, se il nucleo familiare è composto da una sola persona;
 - c) ISEE uguale o inferiore a € 5.681,03, se il nucleo familiare è composto da due o più persone.

2. E' riconosciuta una riduzione del 40% della tassa per i contribuenti con i requisiti seguenti:
 - a) Trovarsi nello status di pensionato ed avere la residenza nell'immobile oggetto dell'agevolazione il cui indirizzo deve corrispondere alla casa di abitazione;
 - b) ISEE compreso tra € 8.521,55 e € 15.493,71 se il nucleo familiare è composto da una sola persona;
 - c) ISEE compreso tra € 5.681,04 e € 9.905,64 se il nucleo è composto da due o più persone.

3. L'esenzione e la riduzione prevista dai commi 1° e 2° è concessa su

richiesta del contribuente da presentarsi sul modello predisposto dall'ufficio Tributi avente valore di autocertificazione.

4. Il Servizio sociale del Comune si riserva di accertare, al fine della concessione della esenzione e della riduzione, la veridicità delle dichiarazioni presentate.
5. L'Ufficio Tributi si riserva di richiedere in qualsiasi momento la documentazione comprovante la veridicità delle dichiarazioni presentate per l'ottenimento della suddetta esenzione o riduzione.
6. L'esenzione e la riduzione, di cui ai commi 1° e 2°, sarà concessa per gli anni successivi previa presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma 3°.
7. Le esenzioni e le riduzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio, come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione medesima.

Art. 11

CONDIZIONE PER L'ESENZIONE

1. L'esenzione dalla tassa è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.
2. L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, l'interessato deve presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui all'art.16 e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.
3. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 19.

Art. 12

TARIFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. Abrogato C.C. deliberazione n. 74 del 19.12.03.
2. abrogato
3. (Sono computati per la metà le superfici eccedenti i 400 mq:
 - a) dei magazzini, anche annessi ad attività commerciali;
 - b) delle sale di esposizione;
 - c) dei laboratori artigianali ed industriali.) Abrogato C.C. deliberazione n. 74 del 19.12.03.
- 3bis. (Sono computati per la metà delle aree scoperte le superfici eccedenti i 500 mq:

- a) degli alberghi;
- b) dei pubblici esercizi in genere.) Abrogato C.C. deliberazione n. 74 del 19.12.03.
- c) 3ter.(Le aree scoperte dei distributori di carburante, eccedenti i 200 mq, sono computate in ragione del 10% (dieci per cento); Abrogato C.C. deliberazione n. 74 del 19.12.03.

3quater.

- 6. (Le aree degli stabilimenti balneari sono computati nel limite del 25%.) Abrogato C.C. deliberazione n. 74 del 19.12.03.

- 4. La tariffa unitaria è ridotta del 30 per cento nel caso di:

- a) abitazione con un unico occupante.

- 5. La tariffa unitaria è ridotta del 10 per cento nel caso di:

- a) abrogato

- b) costruzioni rurali, le cui parti abitative siano effettivamente occupate da coltivatore diretto in possesso di partita IVA agricola;

- c) locali, diversi dalle abitazioni, per i quali sia dimostrato lo svolgimento dell'attività economica per non meno di sette mesi nell'anno.

- a) abrogato

- 7. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

- 1. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 Gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 4 e 5. In difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art.21.

Art. 12 bis

RIDUZIONE DELLE TARIFFE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI

- 1. Su motivata istanza dei titolari delle attività indicate nel comma 2, dell'art. 67 del d.lgs. 507/93, è concessa la **riduzione** del 10% della tariffa unitaria relativa alla categoria/classe di contribuzione cui appartiene l'attività assoggettata alla tassa, nei casi seguenti:

- a) il produttore di rifiuti dimostri, documentalmente, spese annue o rapportate a base annua, non inferiori al 25% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, per aver provveduto autonomamente, nel rispetto di vigenti disposizioni normative, al conferimento di frazioni merceologiche a soggetti abilitati, diversi dal gestore del pubblico servizio;

- b) il produttore di rifiuto conferisca lo stesso in modo che il recupero da parte del gestore del pubblico servizio, che abbia attivato forme di recupero, consenta di sottrarli al conferimento degli impianti di smaltimento RSU, ordinariamente utilizzati. Il titolare dell'attività

dovrà dimostrare di avere dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare, integralmente, la frazione recuperabile e che sia dimostrata l'incidenza di questa ultima per almeno il 30% della produzione ponderale complessiva.

2. La riduzione è applicata a conguaglio, al termine dell'anno, solo dopo presentazione della documentazione non oltre il 31 gennaio successivo.

Art. 13

CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI

I commi 1 e 2 del presente art. 13, sono sostituiti dai seguenti:

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa i locali e le aree sono classificati come segue:

1. Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali
2. Uffici privati o pubblici, studi professionali
3. Agenzie, Istituti di credito
4. Locali ed aree adibite a museo, archivi, biblioteche, locali destinati ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose; Associazioni volontariato, circoli ricreativi
5. Palestre e simili, Tennis, Maneggi
6. Sale giochi
7. Locali delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado
8. Locali ed aree autonome di deposito di stoccaggio- magazzini senza vendita
9. Locali ad uso abitativo per nuclei familiari
10. Locali ad uso attività artigianale o industriale
11. Locali ad uso magazzini e deposito di attività artigianali o industriali
12. Aree scoperte di attività artigianali o industriali
13. Locali ad uso autorimesse, degli autoservizi, degli autotrasporti e delle sale di esposizione
14. Parcheggi
15. Centri estetici, parrucchiere per uomo e/o donna
16. Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive
17. Aree ricreativo-turistiche, campeggi, complessi attrezzati
18. Distributori di carburante
19. Sale teatro, sale cinematografiche
20. Aree delle sale da ballo all'aperto e dei cinema all'aperto
21. Esercizi alberghieri, villaggi albergo, residenze turistico alberghieri
22. Villaggi turistici ed alloggi agro turistici, case vacanze
23. Locali dei collegi, dei convitti, degli istituti e case di riposo e di assistenza, degli istituti religiosi con convitto, degli ospedali e delle case di cura
24. Meuble
25. Locali ed aree adibiti a pubblici esercizi
26. Locali ed aree adibiti ad esercizi commerciali di vendita al dettaglio, di

- beni alimentari o deperibili
27. Locali ed aree di gelaterie, pasticcerie, yogurterie
 28. Locali ed aree adibiti alla vendita al dettaglio di frutta e verdura, pescherie, fiori e piante
 29. Sale da ballo, discoteche, circoli privati
 30. Locali di commercio al dettaglio di beni non deperibili
 31. Ristoranti, trattorie, pizzerie, rosticcerie
 32. Gallerie d'arte
 33. Aree scoperte che non costituiscono pertinenze o accessorio di locali tassabili
 34. Banchi-Posteggi mercati settimanali

2. I locali e le aree non espressamente indicati sono assimilati, sulla base della destinazione d'uso, a quelli compresi in una delle categorie sopra indicate.

Art. 14

abrogato

Art. 15

DENUNCE

1. I soggetti di cui all'art. 5 presentano al Comune, **entro il 20 gennaio** successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituito, associazione, società ed altre organizzazioni, nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
6. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

Art. 15 bis

Collegamento Ufficio Tributi e Uffici Comunali

1. E' fatto obbligo agli uffici comunali di comunicare giornalmente o mensilmente all'ufficio tributi le notizie rilevanti ai fini della tassa e, comunque, a titolo esemplificativo, le seguenti notizie:

Ufficio Anagrafe: i nominativi, gli indirizzi ed il codice fiscale degli immigrati, emigrati, cambio di residenza, formazione di nuovi nuclei familiari, decessi, ect.;

Ufficio Tecnico- edilizia privata: l'elenco dei certificati di abitabilità od equivalente rilasciati, comunicazione di fine lavori con evidenziati i riferimenti catastali, la superficie utile netta, la planimetria dell'immobile, l'elenco delle licenze-autorizzazioni edilizie rilasciate delle quali non è pervenuta la comunicazione di fine lavori;

Ufficio condono: nominativo, codice fiscale, recapito del soggetto beneficiario del condono, la superficie utile netta, la planimetria dell'immobile o parte di essa oggetto di condono;

Ufficio Infrazioni edilizie(servizi territorio e PM): copia verbale rilevazione dell'abuso;

Ufficio Casa: assegnatari e relative variazioni (occupanti) di alloggi popolari o di locali di proprietà comunale;

Sportello Unico Imprese: le copie delle licenze e delle comunicazioni di apertura di nuove attività, le cessazioni e le variazioni delle attività industriali, artigianali, commerciali anche se si svolgono su area pubblica;

Ufficio sport-associazionismo:

2. E' fatto obbligo agli uffici competenti ad emettere provvedimenti che autorizzano manifestazioni che presuppongono, anche temporaneamente, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, a comunicare all'ufficio tributi in maniera preventiva la superficie occupata e dovranno subordinare il ritiro della autorizzazione alla presentazione della attestazione di pagamento della tassa smaltimento rifiuti giornaliera.

Art. 15 ter

Personale

1. In funzione del potenziamento dell'esercizio dell'attività di controllo tributario ed in riscontro all'attività di recupero dell'evasione sono attribuiti compensi al personale che collabori, anche in dipendenza di programmi e progetti straordinari, al recupero di quanto dovuto a titolo di imposta, sanzione ed interessi, secondo criteri definiti dalla contrattazione integrativa decentrata, così come previsto e con le modalità previste dal regolamento ICI.

Art. 16

ACCERTAMENTO

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art.7, comma 2, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art.19 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.
3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.
4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e le modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

Art. 17

RISCOSSIONE

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli

accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 16, comma 1. È iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 20 in ruoli ordinari ovvero, con scadenze successive, nei ruoli straordinari. I predetti importi sono arrotondati al secondo decimale dei centesimi di euro.

2. Nei ruoli straordinari sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli ordinari.
1. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive.
[Il secondo periodo è stato abrogato dalla deliberazione C.C. 11 del 31/01/2007]
2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del competente ufficio comunale, gli articoli 11,12, escluso il primo comma, 13, 18, primo e terzo comma, 19, secondo comma, 20, secondo comma, 21, secondo comma, 23, 24, esclusa la seconda parte del primo comma, 25, 26, escluso l'ultimo comma, 27, 28, 29, 30, 31 e 42 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel D.P.R. 29/09/1973, n. 602 e nel D.P.R. 28/01/1988, n. 43.
4. Si applica l'art.298 del R.D. 14/09/1931, n. 1175, e successive modificazioni.
5. La Giunta Comunale con provvedimento motivato potrà autorizzare, dall'anno 2003, la riscossione in forma diretta.

Art. 18

POTERI DEI COMUNI

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazioni della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuate anche in base alle convenzioni di cui all'art.16, comma 4, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere ai questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione in materia imponibile ai sensi dell'art. 16, comma 4, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

Art. 18 bis

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tassa è misurata per i locali al netto dei muri e per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq a seconda che la frazione sia uguale o superiore oppure inferiore al mezzo mq.
3. Concorrono a formare l'anzidetta superficie per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile e per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse con esclusione di quelle che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali.
4. abrogato delibera C.C. n. 11 del 31/01/2007

Art. 19

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

Art. 20

RIMBORSI

1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'avviso di accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.
2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art.7, commi 3 e 4, è disposto dall'ufficio comunale entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di

- cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.
 4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse legale.

Art. 21
SANZIONI

1. (Per l'omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50 per cento dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta al 5 ed al 20 per cento dei tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento.
2. Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50 per cento della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.
3. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art.5, comma 4, si applica la pena pecuniaria da euro venticinque ad euro cinquantuno da determinare in base alla gravità della violazione.
4. Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggiore tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il Comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.
5. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 2,5 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna all'Intendenza di Finanza dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.
6. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte del 30 per cento nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, all'accertamento originario o riformato dall'ufficio ai sensi dell'art. 20). Abrogato C.C. deliberazione n. 74 del 19.12.03.

Art. 22

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrente locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. L'occupazione è temporanea quando l'uso è inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel regolamento di cui all'art.13 è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art.50 del DECRETO LEGISLATIVO 15/11/1993, n. 507, Capo II, o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto al competente ufficio comunale senza la compilazione di suddetto modulo.
5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto di accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.
7. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:
 - a. occupazioni per soste nello stesso punto effettuate da coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante quando la sosta stessa non si protrae più di un'ora;
 - b. occupazioni di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni

Art. 23

abrogato

Art. 24

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Tra i rifiuti solidi urbani, di cui all'art.2, terzo comma, del D.P.R. 10/09/1982,

- n. 915, devono intendersi compresi i rifiuti derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali, turistiche e di servizi.
2. In prima applicazione della nuova normativa, sono apportate entro il 30 giugno 1994 le modificazioni al regolamento del servizio di nettezza urbana e quelle al regolamento della tassa, con esclusione delle modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili ed alle tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art.6, che sono da adottare entro il 31 ottobre 1995 per l'applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1996.
 3. Le disposizioni modificative, apportate nel 1994 ai regolamenti di cui al comma 2, sono immediatamente applicabili ad eccezione di quelle previste in attuazione dell'art.12, commi 3, 4, 5, 6, e 17, commi 3, 4, 5 e 6, che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1995, e degli articoli 5, commi 2, 3 e 4, 7, comma 2, secondo periodo, e 12 commi 1 e 2 che hanno decorrenza 1° gennaio 1996.
 4. Le tariffe per il 1994 possono essere modificate, in base ai previgenti criteri di commisurazione, entro il 28 febbraio 1994. E' esteso fino al 30 novembre 1994 il potere di riequilibrio tariffario, previsto dall'art.33, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Le tariffe per il 1995 sono deliberate in base ai previgenti criteri di commisurazione.
 5. Ai fini della determinazione del costo di esercizio di cui all'art.4, commi 1 e 2, per ciascuno degli anni 1994 e 1995 è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo non inferiore al 5 per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art.2, terzo comma, n.3), del D.P.R. 10/09/1982, n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione dal tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.
 6. In sede di prima applicazione della nuova disciplina le denunce originarie e di variazione per gli anni 1994 e 1995, di cui all'art.15 sono presentate, rispettivamente, entro il 30 settembre 1994 e il 20 gennaio 1995, senza l'indicazione delle aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa, nonché delle parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile e dei locali in multiproprietà di uso Comune. Le denunce integrative o modificative, anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione nonché l'elenco di cui al comma 4 dell'art.5, sono presentati entro il 30 settembre 1995 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 1996.
 7. I termini di accertamento e di riscossione di cui agli articoli 16, 17 e 18 si applicano anche ai crediti tributari relativi agli anni anteriori al 1994, fermi restando gli effetti prodottisi in base alla precedente normativa. In deroga al disposto dell'art.17, comma 1, i ruoli principali e suppletivi, per i quali non sia intervenuta decadenza in base alla normativa precedente, non formati alla data del 1° gennaio 1994, possono essere formati ed emessi entro il termine perentorio del 15 dicembre 1996.
 8. Fino al 1° gennaio 1996 sono esclusi dalla tassa i locali e le aree dove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano rifiuti speciali assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali fino alla stessa data

sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Per i servizi di smaltimento di detti rifiuti eventualmente prestati, i titolari dei locali e delle aree sono tenuti a rimborsare i Comuni nella misura corrispondente al costo effettivo sostenuto fino al 13 ottobre 1994. Il termine per effettuare l'eventuale denuncia, limitatamente a tale periodo, è differito al 30 novembre 1994.

Art. 25

ABROGAZIONI

1. Sono abrogati, salva l'applicazione in via transitoria prevista dall'art.23, commi da 2 a 6, gli articoli da 268 a 271 del T.U.F.L., approvato con R.D. 14/09/1931, n.1175, come sostituiti dall'art.21 del D.P.R. 10/09/1982, n. 915, e dall'art.8 del decreto legge 2 marzo 1989, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra disposizione di legge incompatibile con le norme del DECRETO LEGISLATIVO 15/11/1993, n. 507, Capo III